

Ing. Angelo SCASSA
Via Irpinia 16 – 10020 Cambiano (TO)
c.f. SCSNGL63B01L219R
tel. 3381252787
email: angelo.scassa@yahoo.it
PEC: angelo.scassa@ingpec.eu

Alla cortese attenzione di

Prof.ssa Anna Maria BERNINI
Ministro dell'Università e della Ricerca
PEC: segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Prof. Giuseppe VALDITARA
Ministro dell'Istruzione e del Merito
PEC: URP@postacert.istruzione.it,
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

e, p.c.

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino

Avv. Emilio BARILE LA RAIA –

PEC: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto:

Istanza urgente di sospensione in autotutela delle procedure esecutive in corso a mio carico per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca e scandalosamente anche sulla pensione di mia madre Rosa BORELLO, ultracentenaria, in condizione di handicap grave – a che punto arrivano le Istituzioni italiane! -fondate sulla sentenza Corte d'Appello Torino n. 611/2017 (allegato G), alla luce della recente sentenza del Tribunale Torino n. 4094/2025 (querela di falso) – allegato A - passata in giudicato, che ha reso totalmente priva di ogni valore giuridico sostanziale la predetta sentenza della Corte Subalpina, frutto di una pacifica *combine* tra Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ex DS Alma CONCATI e il Collegio giudicante della prefata sentenza della Corte Subalpina.

Sommario

1. Sintesi della vicenda	2
2. La querela di falso depositata dall'ing. SCASSA il 25/10/2025 contro il MIM e l'ex DS CONCATI (allegato K)	8
3. Le procedure esecutive in corso e il pregiudizio attuale	13
4. Richieste ai Ministri in autotutela	14
5. Conclusioni	15

1. Sintesi della vicenda

Sono un docente di ruolo di Scienze e Tecnologie Meccaniche (classe di concorso A042, già A020), vincitore di concorso ordinario, attualmente in servizio presso l'ITIS "A. Avogadro" di Torino.

Nel periodo 2001–2009, mentre insegnavo presso all'istituto professionale IIS "Jacopo Beccari" di Torino:

- **Ho segnalato e denunciato, in varie sedi istituzionali e poi con un comunicato stampa (13.6.2008), autentici reati, e gravi irregolarità nella gestione dell'istituto.**

Segnatamente:

a) il depauperamento per milioni di euro del patrimonio tecnologico della scuola, comprensivo della demolizione – con rimpallo di responsabilità tra vari soggetti, secondo quanto comunicato dal sottosegretario di Stato on. APREA in Senato nel 2004 in risposta ad un'interrogazione della senatrice ACCIARINI - di un impianto di produzione molitorio (molino) del valore di circa un miliardo e mezzo di vecchie lire (si trattava di una scuola per tecnici dei molini, unica in Italia)

b) gravi problemi di sicurezza: gli allievi sono stati spediti ad esercitarsi in un impianto meccanico – elettropneumatico di molizione in dotazione alla scuola a forte rischio per la sicurezza, con pericolo di esplosioni, di collassi strutturali, senza vie di fuga, senza collaudi statici della struttura, senza sistemi di filtraggio dell'aria, in ambienti intrisi di polveri di farina, altamente infiammabili con la minima scintilla eventualmente proveniente da uno dei numerosi motori elettrici presenti, fuoriuscenti dal circuito pneumatico di trasporto del semilavorato (per ottenere farine e semole); inoltre gli organi meccanici in movimento dei macchinari erano senza protezione alcuna, ovvero i cilindri laminatoi, che esponevano gli studenti al rischio di amputazione degli arti superiori.

c) il taroccamento di crediti scolastici valevoli per gli esami di maturità, spesso falsificati con alterazioni pacifiche e con rigonfiamenti dei crediti degli anni precedenti il quinto o ricomprendenti lo stesso ultimo anno di studi, dietro disposizione della Dirigente Scolastica Alma CONCATI, in tal modo inficiandosi l'esito finale dell'Esame di Stato, posto che detti crediti formano un punteggio che può risultare determinante per la promozione. Era del resto tristemente nota la prassi che la signora CONCATI aveva introdotto di telefonare direttamente *motu proprio* ai commissari esterni designati per gli esami di Stato all'IIS Beccari, per richiedere loro "clemenza" dinnanzi agli infimi livelli di preparazione di molti studenti.

d) la certificazione sistematicamente falsa sui diplomi dell'Esame di Stato di centinaia di ore svolte in esercitazioni pratiche nel laboratorio tecnologico - meccanico, che in realtà non venivano mai effettuate per la mancanza del laboratorio stesso.

e) la distruzione di un laboratorio di chimica/microbiologia per costruire al suo posto un bar, ovvero la cultura della brioche al posto di quella del microscopio

f) false comunicazioni – con certificazione inventata di sana pianta di inesistenti tirocini per candidati aspiranti all'abilitazione all'insegnamento ex lege 143/2004 svolti su altrettanto inesistenti discipline didattiche - alla Scuola Interateneo di Specializzazione universitaria (SIS) di Torino.

g) la vergognosa pianificazione ed attuazione di un *mobbing* sistematico nei confronti di docenti scomodi che evidenziavano gravi reati ed illeciti gestionali.

h) la coartazione del diritto degli studenti maggiorenni dell'IIS Beccari (scuola con oltre 1.000 allievi) di liberamente manifestare e protestare, anche ricorrendo allo sciopero, contro le pesanti inefficienze verificatisi nella scuola che frequentavano, con particolare riferimento al diritto degli aspiranti tecnici dell'Arte bianca del quinto anno, che, tutti oramai maggiorenni, si erano visti privati della possibilità di svolgere esercitazioni pratiche per mezzo del predetto impianto molitorio rottamato, che era stato messo a disposizione della scuola in comodato d'uso dall'INN (Istituto Nazionale della Nutrizione), incredibilmente "scomparso" in tutti i suoi macchinari più importanti (laminatoi, semolatrici), del tutto verosimilmente asportato e distrutto o rubato su disposizione della signora CONCATI, la quale poi avrebbe cercato grottescamente di incolpare al riguardo più persone.

Nello specifico, la dirigente scolastica, ha costruito una macchinazione nei confronti del prof. SCASSA per punirlo per l'opera di denuncia della sua malgestione della scuola che il docente conduceva da anni, prima con segnalazioni a Provveditorato e Sovrintendenza Scolastica, poi mediante gli organi di informazione ed il sindacato ispettivo di parlamentari nazionali e consiglieri regionali, infine rivolgendosi alla Magistratura Ordinaria ed alla Corte dei Conti. Ovviamente, il prof. SCASSA ha anche più volte segnalato con lettere protocollate all'USR del Piemonte quanto stava accadendo nell'istituto in cui insegnava, ma senza aver mai ricevuto alcun riscontro alle sue censure circostanziate, che venivano sistematicamente ignorate.

La DS sig.a CONCATI ha infatti promosso e sollecitato due provvedimenti disciplinari nei suoi confronti: il primo avente ad oggetto l'autorizzazione che in tre giornate dell'ottobre 2006 l'ing. SCASSA aveva dato a studenti maggiorenni delle classi quinte a scioperare contro le pesanti irregolarità gestionali e lo scadimento inverecondo delle condizioni di agibilità dei laboratori della scuola, il secondo per l'aver il prof. SCASSA emesso a Roma un comunicato stampa che indicava una conferenza in cui denunciava gli illeciti gestionali, talora veri e propri reati – lo si sottolinea - della scuola che sono stati prima riassunti: la dirigente ha utilizzato in entrambi i casi una serie di documenti grotteschi che sono a sottoscrizione palesemente falsa, ovvero di contenuto falso, per avviare e richiedere le azioni disciplinari contro il professore, fabbricando quindi letteralmente dei falsi materiali e/o costituendo dei falsi ideologici. Si tratta per l'esattezza di ben 23 documenti: dovevano servire a fondare per l'appunto le sanzioni disciplinari.

- A seguito di tali iniziative calunniose e diffamatorie contro il docente intraprese dalla signora CONCATI, l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (USR) ha emesso due decreti disciplinari contro il prof. SCASSA (2008 e 2009), per complessivi 40 giorni di sospensione dall'insegnamento e blocco degli scatti stipendiali per tre anni.
- Non soltanto, ma la DS aveva querelato il prof. SCASSA per i medesimi fatti oggetto della seconda sanzione disciplinare, ovvero per il comunicato stampa con cui preannunciava una conferenza in piazza Montecitorio a Roma.
- A seguito della querela della DS il prof. SCASSA subiva un processo penale per diffamazione aggravata (2012-2013) presso il Tribunale di Roma

Su tali vicende la giurisprudenza formatasi è la seguente, legata a sentenze passate tutte in giudicato¹:

- Sentenza Tribunale Torino n. 4489/2009 (giudice la dr.ssa Daniela PAGLIAGA) e n. 294/2011 (giudice il dott. Mauro MOLLO) – allegati B e C - : annullano entrambe le sanzioni disciplinari, riconoscendo l'infondatezza degli addebiti e la veridicità delle denunce da me formulate.
- Sentenza Corte d'Appello Torino n. 558/2012 (relatore il dr. Federico GRILLO PASQUARELLI) - allegato D -: conferma la sentenza n. 294/2011, rilevando che *"tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità"* quanto alle irregolarità denunciate, svolgendo pure accertamenti nel merito sulla veridicità delle grave accuse mosse dal docente. Leggiamo in sentenza, tra l'altro:

"Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all'Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l'affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente "trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica" è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell'impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestio di denaro pubblico, distruzione di un'opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata".

(pag. 3)

- Sentenza Tribunale Penale di Roma n. 6584/2013 (giudice la dr.ssa Federica TONDIN – allegato E -: assolve il prof. SCASSA con formula piena ("perché il fatto non sussiste"), accertando la veridicità delle affermazioni contenute nel comunicato stampa e la sussistenza della scriminante del ex art 51 cp per il diritto di cronaca e di critica. E' stato nello specifico accertato che: venivano falsificati gli esiti degli esami di maturità e le certificazioni riportate sui diplomi circa la frequenza del laboratorio di meccanica; era stato rottamato un impianto molitorio che valeva oltre un miliardo e mezzo di vecchie lire all'epoca dei fatti; gli studenti venivano inviati ad esercitarsi nel molino installato al posto di quello che era stato rottamato, inaugurato il 17/5/2008, con seri rischi non solo in quanto il molino era a rischio di esplosione, ma presentava cilindri laminatoi, le più importanti macchine per la macinazione, che non erano schermate e creavano un oggettivo pericolo di amputazione degli arti per gli allievi.
- Sentenza Corte dei Conti Piemonte n. 108/2012 (allegato J): pur escludendo la colpa grave ai fini sanzionatori, accerta profili di colpa significativi in capo alla dirigenza scolastica dell'IIS Beccari nella gestione dell'impianto molitorio.

A fronte di un quadro giudiziario che riconosce la totale infondatezza delle censure disciplinari e penali nei miei confronti, ho promosso il ricorso ex art. 414 c.p.c. n.

¹ Tutte le sentenze citate sono presenti nell'allegato relativo ai documenti

RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino per il risarcimento del danno non patrimoniale da *mobbing*, fondato non tanto sul fatto che le sanzioni disciplinari erano macroscopicamente illegittime e pacificamente calunniosa e diffamatoria la querela della DS, quanto sulla circostanza criminale che i decreti emessi dall'USR del Piemonte da un lato, e la querela per diffamazione aggravata formulata della DS CONCATI erano supportate dalla presenza di una copiosa documentazione falsa, sia ideologicamente sia materialmente: un atteggiamento ripugnante che mirava al licenziamento del prof. SCASSA, che ai sensi del CCNL sarebbe stato certo in caso di mia condanna penale e di conferma delle due sanzioni disciplinari. Nessuna delle forme di *mobbing* ipotizzabili è più lesiva della dignità, della professionalità, dell'integrità fisica, della personalità morale di un docente della falsificazione documentale precostituita.

Si tratta infatti di piani persecutori attentamente studiati a tavolino tra l'USR del Piemonte e la DS CONCATI che sono arrivati anche al punto di presentare nei vari gradi di giudizio della predetta causa risarcitoria i medesimi documenti falsi con la medesima numerazione ordinale.

L'iter giudiziario per il risarcimento del danno richiesto dal prof. SCASSA al Ministero e alla DS CONCATI (protrattosi dal 2014 al 2023, questi i tempi della giustizia italiana!) è esitato in una serie di sentenza che non possono non portare alla conclusione che i giudici che le hanno emesse o sono stati corrotti dalle controparti o si trattava di soggetti ipomentali – e lo si afferma con piena consapevolezza della gravità di quanto asserito – . I due gradi del merito si sono oltretutto conclusi senza svolgimento di istruttoria alcuna, che pure era stata richiesta dal sottoscritto per testi ed interpello, oltre che per CTU medica.

Segnatamente:

- Sentenza Tribunale Torino n. 767/2016 (rigetto) – allegato F - che ha negato l'esistenza dei 23 documenti falsi lamentata dall'ing. SCASSA per i 23 documenti – oggetto anche della querela di falso del 25/10/2024 (allegato k) - in modo apodittico, senza oltretutto la concessione dell'istruttoria e asserendo gratuitamente che la falsità documentale costituiva soltanto una suggestione in cui era facile cadere ed affermando in modo fantozziano, senza alcuna conoscenza degli atti di causa che le due sanzioni disciplinari *de quibus* erano state annullate soltanto per le deboli difese frapposte dall'USR del Piemonte. La giudice dott.ssa Lucia MANCINELLI respingeva le richieste istruttorie del ricorrente senza nulla motivare e condannava l'ing. SCASSA a rifondere 15.000 euro circa alla DS CONCATI per le spese legali, ridotto l'iter processuale all'unica udienza di discussione, mentre compensava le spese con il MIUR, sostenendo che il Ministero aveva dato l'impressione al docente di aver agito del *mobbing*.. La giudice sosteneva che il prof. SCASSA il presunto *mobbing* se l'era semmai cercato, occupandosi di fatti gestionali dell'istituto che non lo riguardavano, impiccandosi dell'esistenza o meno di un laboratorio di meccanico, scelta che a suo dire rientrava nell'ambito decisionale della DS e poco importa che lui dovesse svolgere in tutte le classi del quarto e quinto anno tre ore di esercitazioni pratiche di impianti di produzione su macchine o inesistenti o a rischio di esplosione.**
- Sentenza Corte d'Appello Torino n. 611/2017 (rigetto) – allegato G -, giudice relatore e presidente la dott.ssa Maria Gabriella MARIANI - con condanna alle spese a mio carico per circa € 28.000 a favore delle due controparti, che nel**

modo più assoluto ha pretermesso *in toto* l'esame del motivo centrale dell'appello relativo alla copiosa falsità della documentazione riversate in atti dagli appellati; inoltre veniva nuovamente negata l'istruttoria e il tutto si riduceva ad un'unica udienza di discussione.

- Ordinanza Cassazione n. 21574/2023 (rigetto del ricorso per cassazione, consigliere relatore il dot. Andrea ZULIANI) – allegato H - e condanna a versare per le spese legali circa 10.000 € alla DS CONCATI, non essendosi costituito il MIUR -MIM.

E quando l'omessa pronuncia della Corte d'Appello *de qua agitur* è stata infatti proposta alla S.C., quest'ultima in modo sconvolgente ha motivato in risposta al motivo n° 1 invocato dal ricorrente prof. SCASSA (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti- art. 360, n. 5 c.p.c.- in relazione all'art. 112 c.p.c., circa la rilevanza della documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente prodotta dalla Prof.ssa CONCATI e dall'USR Piemonte) che l'omessa pronuncia equivaleva ad una sorta di implicito rigetto, mentre in relazione al motivo n° 3 (Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c. per violazione della norma sostanziale di cui all'art. 2909 Codice civile: L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306]) ha precisato che la Corte d'Appello di Torino non ha negato la falsità documentale, ma messo in dubbio la malafede di chi l'ha materialmente prodotta ovvero la DS sig.a CONCATI, motivazione che non trova alcun fondamento in quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte n° 611/2017. Si tratta oltretutto di motivazioni che sono in palese contrasto tra di loro e, oltretutto, il mettere in dubbio l'elemento soggettivo in capo alla DS CONCATI ha del farsesco in quanto è ovvio che costei non poteva non sapere di avere commesso i reati e gli illeciti denunciati nel comunicato stampa dal prof. SCASSA.

Oltretutto la sanzione disciplinare del 18/2/2009 riguardava il medesimo comunicato stampa sub doc. n° 29 per cui il prof. SCASSA è stato processato per diffamazione aggravata, con la differenza che nelle cause civili era il MIUR a dover provare che era falso il contenuto del predetto comunicato – e non vi è riuscito - mentre nel processo penale il prof. SCASSA ha fornito la prova positiva della veridicità del contenuto di quel comunicato.

- successiva Ordinanza Cassazione n. 31408/2024 (inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., per carenza di specificazione dei mezzi di impugnazione da parte del mio allora difensore, nel frattempo colpito da gravi problemi di salute). L'avvocato difensore del prof. SCASSA era andato incontro a gravissimi problemi di salute e non era riuscito in nove mesi a presentare la querela di falso preannunciata in ricorso, poi redatta dal sottoscritto.

L'esito complessivo è stato che, pur in presenza di quattro sentenze a me favorevoli su sanzioni disciplinari e processo penale, il mio ricorso per danni da *mobbing* è stato respinto in tutti i gradi, con una condanna complessiva alle spese legali a favore delle controparti di circa 60.000 €, che hanno inciso gravemente sulla mia situazione economica e personale, già compromessa da un disturbo post-traumatico da stress cronico e grave attestato dal medico legale prof. Saverio CARUSO (30 punti di invalidità biologica permanente).

Il prof. SCASSA aveva anche presentato due querele contro la DS CONCATI, una legata al pericolo rappresentato dal fatto che gli allievi del Beccari, a livello di classi quarte e quinte, erano state spedite ad esercitarsi su un impianto molitorio a forte

rischio fdi esplosione, proprio a pochi mesi di distanza dall'esplosione del molino Cordero a Fossano, comune a 70 km da Torino, in cui morirono cinque mugnai. Ne era nato il proc. pen. n° R 22284/08, archiviato dal GIP C. FERRERO con la motivazione che il molino non era mai stato messo in funzione, quando invece le citate sentenze riguardanti il prof. SCASSA, n° 6584/2013 del Tribunale Penale di Roma, n°294/11 del Tribunale di Torino e n° 588/12 della Corte Subalpina avevano ampiamente accertato l'avvenuta inaugurazione del molino con prova pratica di macinazione eseguita dagli studenti : ma il PM che l'archiviazione aveva richiesto, e poi il GIP che l'aveva concessa, si basavano sulle dichiarazioni dell'indagata!, la quale aveva al riguardo esibito la seconda sanzione disciplinare dell'USR contro il prof. SCASSA, e i relativi grotteschi falsi documenti da lei precostituiti, che sarebbe poi stata annullata da Tribunale e Corte d'Appello di Torino.

Ancora più surreale l'archiviazione del proc. pen. n° 388/2010 dove il Gip era il dr. Giuseppe SALERNO. Tale proc. pen. fu radicato su querela dell'ing. SCASSA, che si era accorto che la documentazione allegata a sostegno della prima e seconda sanzione disciplinare, e della querela della CONCATI, era falsa, materialmente ed ideologicamente. Il prof. SCASSA aveva presentato nel 2010 una denuncia, andata incredibilmente dispersa. Quindi la ripresentò alcuni mesi dopo.

Il PM peraltro non aveva svolto alcuna indagine e l'ing. SCASSA aveva dovuto chiedere l'avvocazione alla Procura Generale dove il sost. Proc. gen. dr. CORSI, si era comportato con totale menefreghismo, pur essendogli addirittura pervenuti ulteriori documenti clamorosamente falsi, quali le ritrattazioni delle sit di due giorni prima da parte delle prof.sse RUSSO ALESI e DEMARIE, numerate con i numeri cardinali 2 e 3 nella querela di falso (allegato K) oggetto della recente sentenza n° 4094/2025 del dr. MARTINAT (allegato A).

Il sost. pg CORSI chiese dunque l'archiviazione del proc. pen. n° 380/2010 ed esso venne archiviata dal GIP dr. Giuseppe SALERNO, senza motivazione alcuna, se non quella racchiusa nella generica dicitura del timbro *"lette le conclusioni del PM si archivia"*. Il prof. SCASSA non venne nemmeno avvisato della richiesta di archiviazione, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta nella denuncia querela ai sensi dell'art. 408 cpp Il comma.

Il fatto che soprattutto fa riflettere è il nome del GIP che archiviò: il dr. Giuseppe SALERNO.

Egli, nonostante la relativamente giovane età, è infatti ora un ex magistrato, condannato in via definitiva nel 2018 dalla Cassazione per abuso d'ufficio, ma la S.C. ha ritenuto che quel giudice fu protagonista di fatto anche di autentica corruzione, reato per il quale non venne condannato per il mancato ricorso della Procura competente, quella di Milano, che l'aveva indagato ed imputato in tal senso, contro la decisione riduttiva del Tribunale: la Procura non aveva infatti presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale.

Si tratta in entrambi i casi di insabbiamenti avvenuti con macroscopiche complicità di inquirenti e giudici per le indagini preliminari. Dove si è mai visto che per accertare la colpevolezza di un indagato, l'accertamento viene esaurito sulla base delle sue stesse dichiarazioni e dove vengono prese per buone volgari ritrattazioni in fotocopia di sit sottoscritte due giorni prima, ma diverse soltanto nella chiosa finale in cui una delle due professoresses, ricevuta la lettera da sottoscrivere da parte della CONCATI, si era dimenticata di cancellare la nota scritta da costei che recitava "questo è valido solo per te", per distinguerla da quella inviata all'altra

collega: le due lettere di ritrattazione si differenziano soltanto per una piccola chiosa finale, presente in una sola delle due.

2. La querela di falso depositata dall'ing. SCASSA il 25/10/2025 contro il MIM e l'ex DS CONCATI (allegato K)

Per i predetti motivi nell'ottobre 2024 il prof. SCASSA ha notificato una querela di falso civilistica ex art. 221 cpc (allegato K), originando la causa civile n° 20080/2024 presso il Tribunale di Torino contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già MIUR) e la ex DS CONCATI, allo scopo preciso di cercare di far emergere una verità che era molto evidente, ovvero la falsità ideologica e/o materiale di 23 documenti utilizzati contro di lui: lo scopo finale era dichiaratamente quello di ottenere la revocazione della sentenza n° 21574/2023 della Cassazione.

La sentenza del Tribunale Torino n. 4094/2025 – allegato A - (querela di falso), ha completamente ribaltato l'esito del ricorso per il risarcimento del danno non patrimoniale da *mobbing* radicatosi presso il Tribunale di Torino, l'11/11/2014 con il n° RG 87662014, il cui iter è stato prima compiutamente descritto.

- Con sentenza n. 4094/2025 del 23.9.2025 – allegato A - (Giudice il dott. Luca MARTINAT), oggi passata in giudicato, il Tribunale:
- ha dichiarato la falsità di due documenti, il n° 1 e il n° 20 (secondo la progressione numerica ordinale con cui sono stati elencati nella querela di falso dell'ing. SCASSA), ma ha specificato che sono querelabili di falso soltanto i documenti firmati da pubblici ufficiali ex art 2700 c.c. in quanto hanno agito muniti di uno speciale potere certificatorio, mentre tutte le altre dichiarazioni di scienza di fatti da parte di dirigenti scolastici, professori, presidenti di commissione – che pure sono pubblici ufficiali - non vanno considerate fidefacienti – e quindi non sono querelabili di falso ex art 221 cpc – ma sono comunque false e il Giudice ha ritenuto che la predetta falsità ideologica fosse stata già stata ampiamente provata dal prof. SCASSA nelle cause lavoristiche per la cancellazione delle sanzioni disciplinari subite e nel processo per diffamazione presso il Tribunale di Roma. Il dr. MARTINAT ha poi ritenuto falsi altri documenti di privati cittadini.
- In tal senso nelle motivazioni della sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino il dr. MARTINAT ha giudicato falsi i docc. n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, dove la numerazione è esattamente quella con cui sono stati elencati nella querela di falso : si tratta di 19 documenti sui 23 di cui il prof. SCASSA ha contestato la falsità sulla base di quanto accertato dalla sentenza del Tribunale Penale di Roma, che lo ha assolto dall'imputazione di diffamazione (art. 595 cp comma 1,3), e dalle sentenze prefate che hanno annullato le sanzioni disciplinari .
- Da tutto questo emerge un quadro macroscopico di *combine* intercorsa tra la DS sig.a CONCATI, il MIUR e i giudici che hanno emesso le varie sentenze dei tre gradi di giudizio della ricorso lavoristico per *mobbing* intentato dal prof. SCASSA (ricorso n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino) che si sono susseguite dal 2014 al 2023, ovvero la sentenza n° 767/2016 del Tribunale di Torino emessa dal giudice dr.ssa MANCINELLI (allegato F), la sentenza della Corte d'Appello di Torino n° 611/2017 (giudice relatore e presidente la dr.ssa

MARIANI) – allegato G -, l'ordinanza n° 21574/2023 della Cassazione, relatore il consigliere Andrea ZULIANI (allegato H).

- Va sottolineato come anche Il ruolo della Magistratura sia stato nefasto ed è pacifico che vi sia stata nei suoi confronti un'azione corruttiva svolta dalle controparti sig.a CONCATI e USR del Piemonte. C'è dunque un problema serio che riguarda il modo in cui una parte della magistratura ha gestito il mio caso.

Per anni, nei giudizi sul mobbing, è stato scritto che:

- “non vi era prova” della falsità dei documenti da me contestati;
- o che il tema poteva essere liquidato come “affermazioni suggestive”;
- la Corte d'Appello aveva implicitamente rigettato il ricorso in appello, pur non motivando nulla sullo specifico motivo della falsità documentale;
- o si asseriva che non esisteva la prova dell'elemento soggettivo in capo al Ministero e alla DS che hanno sempre agito con stretta immedesimazione organica.

Come si è scritto, dal 2014 ad oggi, soltanto nel 2025, con la sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino, un giudice ha:

- riconosciuto la falsità di ben 19 dei 23 documenti che l'ing. SCASSA denunciava come falsi ideologicamente e/o materialmente, che era peraltro ampiamente evidente ed accertata, alla luce delle 4 sentenze già passate in giudicato.

Questa tardiva presa d'atto conferma quello che ho sempre sostenuto: la verità documentale non è stata affrontata nei tre gradi di giudizio sul mobbing, nonostante fosse decisiva. Non è stata una semplice “diversa valutazione”: è mancata, in più punti, una autentica volontà di guardare in faccia il problema.

Non sono il solo a dirlo. Da anni avvocati, studiosi e persino magistrati denunciano l'esistenza, all'interno dei tribunali, di “cellule marce”: gruppi di potere informali che condizionano i percorsi delle cause più scomode, e che possono mettere in difficoltà anche i magistrati onesti. Ci sono sentenze disciplinari, vicende note di logge occulte, procedimenti per abuso d'ufficio e falso che mostrano quanto questo rischio non sia teorico.

Del resto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi affermava che *“La magistratura è incontrollata, incontrollabile e ha impunità piena”*. Non senza aver precisato che *«I giudici sono matti, sono mentalmente disturbati, hanno turbe psichiche e sono antropologicamente diversi dalla razza umana»*.

Nel mio caso, la sequenza è eloquente:

- quattro sentenze (due del Tribunale del Lavoro, una della Corte d'Appello, una del Tribunale Penale) riconoscono la verità delle mie denunce e l'infondatezza delle sanzioni e della querela per diffamazione;
- tre decisioni successive (Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione) respingono il mio ricorso per danni da *mobbing*, negando o eludendo il cuore del problema: l'uso di documenti falsi per pervenire al licenziamento di un docente che denunciava le condizioni terzomondiste in cui versava un istituto professionale pubblico frequentato da oltre 1.000 allievi, ossia l'IIS Beccari di Torino
- infine, una nuova sentenza (4094/2025) conferma che quei documenti erano davvero macroscopicamente falsi – pur non essendo in larga parte fidefacienti

in sé e di per sé, ovvero essendo privi di valore a livello di prova legale e quindi non potendo essere annullabili senza querela di falso.

In ogni caso la sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino ne annullava due che erano invece fidefacienti, ovvero emessi da pubblici ufficiali muniti di quello speciale potere certificatorio, che conferisce agli atti da loro formati il potere di prova legale.

È difficile, di fronte a questa traiettoria, continuare a parlare solo di “errori” o di “svista percettiva”. Quando più pronunce, in momenti diversi, convergono nel non voler vedere ciò che era documentalmente dimostrabile – e che poi viene riconosciuto anni dopo – è evidente che non si tratta di semplici coincidenze, ma di una combine giudiziaria contro cui invano ha combattuto un docente coraggioso che il Sistema ha cercato di distruggere con percosse morali e utilizzando contro di lui documenti precostituiti per licenziarlo, fallendo però per l'integrità di altri giudici.

Non sto dicendo che tutta la magistratura sia così. Anzi, la sentenza n° 4094/2025 dimostra che un giudice, quando vuole, può ancora rimettere al centro i fatti e i documenti. Ma il mio caso mostra anche l'altra faccia: che in certe vicende scomode è possibile che, per lungo tempo, prevalga una logica di chiusura corporativa e di protezione dell'apparato, a scapito del singolo cittadino.

Se vogliamo parlare seriamente di “educazione alla legalità” nelle scuole, dobbiamo avere il coraggio di dire che la legalità deve valere anche dentro i tribunali. Quando una sentenza definitiva come la n° 4094/2025 (allegato A) conferma, a distanza di anni, ciò che un insegnante isolato aveva denunciato fin dall'inizio, non si può più archiviare tutto come “errore”. Bisogna interrogarsi su come sia stato possibile, su chi ha avuto interesse a non vedere, su quali meccanismi di potere abbiano pesato sulle decisioni.

Il mio caso non è un'eccezione: punire chi “disturba” il Sistema, proteggere chi conviene.

La mia storia non è un incidente isolato, ma un esempio estremo di una dinamica molto più ampia: in molte scuole pubbliche superiori italiane chi denuncia viene isolato e punito, mentre su condotte gravissime di altri si chiude un occhio, spesso tutti e due.

Nella lettera indirizzata a Voi Ministri racconto fatti che hanno dell'incredibile. Negli ultimi anni, solo nell'area torinese e piemontese, abbiamo visto:

- docenti e dirigenti condannati per molestie sessuali, prostituzione minorile, pedofilia, stalking, peculato, incitamento all'odio razziale, eppure rimasti per lungo tempo in servizio o addirittura incaricati di ruoli delicati;
- responsabili della sicurezza (RSPP) condannati in via definitiva per disastro colposo in episodi tragici come il crollo al Liceo Darwin di Rivoli, continuare a svolgere incarichi in scuole pubbliche sempre come RSPP e addirittura tenere corsi per la sicurezza, proprio loro che erano abituati a scaricare da internet piani precotti per la sicurezza (allegato M);
- dirigenti condannati per mobbing o condotte persecutorie verso docenti, senza che ciò abbia comportato una reale esclusione dai ruoli di responsabilità.

In molti di questi casi, l'Amministrazione scolastica non si è costituita parte civile e non ha avviato, o lo ha fatto in modo blando, azioni incisive per tutelare studenti, famiglie, collettività e immagine della scuola.

Viceversa, quando un docente:

- denuncia clamorosi sprechi di denaro pubblico,
- segnala laboratori pericolosi o inesistenti,
- mette in discussione prassi consolidate che falsano i risultati scolastici, che consentono cioè di rilasciare falsi diplomi di maturità, addirittura con pressioni dei DS su presidenti di commissione e commissari per ottenere la promozione di allievi che dovevano invece essere bocciati

si attiva un meccanismo quasi automatico fatto di:

- procedimenti disciplinari “esemplari”;
- isolamento all’interno del collegio docenti;
- contenziosi giudiziari costosissimi;
- campagne di delegittimazione personale (“paranoico”, “mitomane”, “in guerra con tutti”, richiami a inesistenti presunti reati commessi dall’avversario in un clima di *character assassination*, infinite propaggini del mobbing perpetrato contro il prof. SCASSA).

La lezione che passa ai colleghi è chiara: chi apre bocca rischia la carriera, la salute e il patrimonio. È una potente pedagogia del silenzio, esercitata non sugli studenti, ma sugli insegnanti.

Non soltanto nel caso del mio ricorso risarcitorio per il danno non patrimoniale alla salute si è trattato di sentenze gravemente ingiuste che hanno negato la forma più odiosa immaginabile di *mobbing*, ossia quella dell’utilizzo di documentazione falsa, ma che hanno negato persino al ricorrente l’invocata istruttoria per testimoni e interpello, oltre alla del pari inutilmente invocata CTU sulla patologia di cui sono affetto e per dimostrarne il nesso causale con le percosse morali che ho dovuto subire per il piano persecutorio di cui sono rimasto vittima a causa delle parti resistenti in giudizio.

Non potendo coesistere dunque la sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino – passata in giudicato, lo si ribadisce - con le pronunce delle tre predette sentenze che hanno rigettato il ricorso lavoristico n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino intentato dallo scrivente per i rilevanti danni di salute riportati a seguito del vergognoso e criminale *mobbing* (documentato dalla perizia del prof. CARUSO oltre che da parecchia altra documentazione clinica), perpetrato nei miei confronti dal MIUR e dalla DS sig.a CONCATI, mediante la micidiale produzione di una pletora di documenti falsi pur di arrivare al mio licenziamento, che sarebbe stato automatico in caso di conferma delle sanzioni e di condanna penale, giusto quanto previsto dal CCNL è naturale che io miri oggi, dopo le gravissime ingiustizie subite sia a livello datoriale, sia da parte della magistratura, a vedermi risarcito il pesante danno biologico patito, oltre a quello esistenziale e morale, previa revocazione delle sentenze che hanno incredibilmente – negato (1° grado), taciuto (2° grado) o giustificato con valutazioni grottesche e contraddittorie tra di loro (3° grado) – le predette falsità documentali.

Non solo ma, si ribadisce, il giudice dr. MARTINAT con la sentenza n° 4094/2025, dopo avere motivato che la quasi totalità dei documenti querelati di falso non godevano della cosiddetta fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699–2701 c.c., che li rende assimilabili a prove legali accertate – fatti salvi solo quattro documenti, di cui due sono stati annullati (doc n° e n° 20 della querela di falso) – precisa:

- che si tratta in quasi tutti i casi di dichiarazioni di scienza (di docenti, dirigenti, presidenti di commissione, della stessa DS),
- che la loro falsità ideologica è già stata ampiamente accertata nelle precedenti sentenze favorevoli al sottoscritto (4489/2009, 294/2011, 558/2012, 6584/2013) e può essere contestata con i normali mezzi di prova, senza bisogno di querela di falso.

Il dr. MARTINAT ha confermato, in motivazione, che:

- 17 dei restanti 21 documenti utilizzati nei procedimenti disciplinari e nel processo penale contro di me pur non essendo assistiti da alcuna fede privilegiata, sono falsi ideologici e/o materiali

Il Tribunale, in particolare:

- riconosce che l'interesse ad agire sussiste anche in vista di una futura azione di revocazione ex art. 395 n. 1–2 c.p.c. nei confronti dell'ordinanza di Cassazione n. 21574/2023, la quale non ha inteso approfondire minimamente la lamentata gravità della documentazione falsa ai fini della valutazione del mobbing, che non avrebbe potuto non essere riconosciuto in tutta la sua gravità in caso di intervenuto pronunciamento nel grado del merito della falsità medesima, che sarebbe assunta a dirimente valore probatorio.

Ne emerge un quadro in cui:

- le sentenze che hanno respinto il mio ricorso per mobbing hanno minimizzato, negato o omesso di valutare la falsità documentale, ora finalmente riconosciuta in sede di querela di falso.

È evidente la tensione logica tra:

- da un lato, la sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino che ha accertato la falsità (materiale o ideologica) di addirittura 19 documenti prodotti dalle dall'altro, le sentenze n. 767/2016, n. 611/2017 e l'ordinanza n. 21574/2023, che hanno:
 - o negato che vi fosse prova della falsità (*"affermazioni suggestive, non supportate da alcun riscontro fattuale"*),
 - o omesso di pronunciarsi su motivi specifici (in particolare il 4° motivo di appello sulla falsità documentale),
 - o "risolto" la questione ipotizzando l'assenza di dolo soggettivo in capo a chi i documenti li aveva prodotti, dopo avere però negato l'esistenza di documentazione falsa: insomma una sentenza irricevibile

Si vuole poi qui ricordare che il prof. SCASSA è stato recentemente sanzionato nuovamente dall'USR del Piemonte, dalla medesima dirigente dell'USR PARAFIORITI che era stata protagonista di un'altra calunniosa azione del Ministero (1^a sanzione disciplinare del 4/7/2008), accusando il professore di avere obbligato gli studenti delle classi quinte a scioperare per le gravi carenze laboratoristiche dell'Istituto Beccari diretto dalla predetta CONCATI.

- Nel gennaio 2024 è arrivata infatti una terza nuova sanzione contro il prof. SCASSA – per il cui annullamento l'iter giudiziario è in corso - per avere io espresso per iscritto ad un'altra DS, la sig.a Paola DE FAVERI, il mio punto di

vista in merito alla gestione del Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri di Torino: l'accusa è di aver usato toni offensivi e di avere (sigh!) diffamato la DS (con chi?, trattandosi di una lettera privata). Si tratta dell'ennesimo balordo tentativo del MIM di mettere a tacere una voce critica, anche perché si pensa in tal modo che bastonare un docente significa ridurre al silenzio centinaia di altri che vorrebbero denunciare le condizioni spesso scandalose della scuola pubblica secondaria superiore italiana. La sig.a DE FAVERI peraltro è DS del Liceo Classico Alfieri di Torino – dove si è diplomato anche lo scrivente in anni lontani – e ad aprile 2023 è balzata all'onore delle cronache (allegato I) per aver concesso l'aula magna della scuola per una sorta di *lectio* non proprio *magistralis* al pornodivo Max Felicitas, idolo deteriore dei giovani, che impazza sui social e su Youtube, si considera l'erede di Rocco Siffredi, e una cui recente fatica filmografica (non propriamente d'essai) è un video dal titolo "*Lady Cobra scopa duro Max Felicitas facendolo venire copiosamente*": che si fosse trattato di una campagna educativa preventiva per il dramma dei femminicidi, considerato che proprio nel 2023 fu assassinata Giulia Cecchettin?

Del resto la DS in questione fu selezionata alla guida di un liceo classico grazie ad un diploma DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), che è ora corso di laurea triennale. **Ma, per come gestisce il liceo Alfieri di Torino, una simile DS, ai tempi di Benedetto Croce o di Giovanni Gentile, due grandi ministri liberali ed hegeliani dell'Istruzione, sarebbe stata presa certamente a calci in culo ed espulsa dal contesto scolastico alla velocità della luce.**

E davvero negli ultimi tempi i processi a carico dei dirigenti del MIM non sono mancati in tutta Italia, da Sondrio a Roma, a Reggio Calabria. Capisco che si tratta di un sistema feudale le cui radici allignano a decenni fa, ma forse è giunto il momento di cercare di sradicare il malaffare scolastico in modo drastico per ridare dignità all'Istruzione italiana.

3. Le procedure esecutive in corso e il pregiudizio attuale

Sulla base della sola sentenza Corte d'Appello Torino n. 611/2017, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino:

- Ha notificato al prof. SCASSA in data aprile 2026 un atto di precetto per il pagamento di 12.709 €, a titolo di spese legali liquidate in quella sentenza;
- Ha promosso pignoramenti e precisamente (allegato L):
 - sui miei due conti correnti (uno dei quali cointestato con mia madre). Su quello intestato soltanto a me gravava già fino a pochi giorni la cifra pignorata di circa 7.700 euro, per un'azione esecutiva esercitata in piena violazione della legge dall'avv. CARAPELLE di Torino, che, in qualità di antistatario, intendeva riscuotere le spese legali liquidate dalla sentenza relativa al ricorso straordinario alla S.C per cui il prof. SCASSA si era rivolto all'AIVEG, Associazione Internazionale Vittime Errori Giudiziari, dove era assistito da un avvocato ammalatosi gravemente (plurimi arresti cardiaci) dopo il deposito del ricorso straordinario in Cassazione ex art 111, e che avrebbe dovuto presnetare la querela di falso sin dall'epoca del ricorso (gennaio 2024), che fu invece poi scritta in proprio dall'ing. SCASSA nell'ottobre 2024, stante l'impossibilità da parte del difensore di attivarsi in tal senso per le gravi condizioni di salute.

- sul mio stipendio, già gravato da altro pignoramento per vicende strettamente connesse alla stessa controversia, segnatamente da un pignoramento della DS CONCATI per le spese legali liquidate dall'Ordinanza di Cassazione n° 21574/2023 confermatrice della sentenza per cui batte cassa attualmente l'Avvocatura di Stato, la n° 611/2017 della Corte d'Appello di Torino,
- sulla pensione di mia madre Rosa BORELLO, attualmente di 101 anni, riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con necessità di assistenza continua. Vergogna!

Tali iniziative:

- si fondano su un titolo esecutivo (sent. 611/2017) che oggi appare giuridicamente rasa al suolo dalla sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino, la quale ha privato della fede privilegiata due documenti e ha confermato la falsità di altri 17 documenti facenti parte dei 23 documenti querelati di falso, utilizzati a sostegno delle sanzioni disciplinari emesse dall'USR e della querela per diffamazione aggravata prodotta dalla DS sig.a CONCATI, che ha poi visto l'ing. SCASSA processato per diffamazione aggravata ed assolto con formula piena, oltre che prodotti in parte anche dalle controparti nel giudizio relativo al ricorso per il risarcimento dei danni da mobbing radicato dal prof. SCASSA con il n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino.
- incidono gravemente:
 - sul mio minimo vitale, già compromesso dai precedenti pignoramenti legati alla stessa "querelle" giudiziaria, di cui si è scritto
 - sulla sussistenza e sull'assistenza di mia madre ultracentenaria e gravemente disabile, la cui pensione e il cui assegno di accompagnamento sono, per loro natura e per giurisprudenza costante, da considerarsi tutelati entro limiti molto rigorosi di pignorabilità, oltre che pacificamente non pignorabili in relazione alla mia querelle con il Ministero.
 - Spero davvero che i Ministri aditi, vogliano bloccare l'infedele Avvocatura di Stato che ha sempre agito nel mio caso contro gli interessi della Pubblica Amministrazione e che ora stanno perpetrando un autentico furto ai danni di emolumenti che appartengono interamente a mia mamma in condizione di grave disabilità e che degli emolumenti di cui viene derubata dai Ministeri abbisogna nel modo più assoluto: cercate, per favore, di muovervi con sollecitudine!

4. Richieste ai Ministri in autotutela

Alla luce di quanto sopra esposto, e in particolare della sentenza Tribunale Torino n. 4094/2025 ormai definitiva, chiedo formalmente:

1. La sospensione immediata, in autotutela, di ogni procedura esecutiva intrapresa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito, fondata sulla sentenza Corte d'Appello Torino n. 611/2017, include:
 - le azioni esecutive sul mio stipendio (già pignorato per altre vicende legate al medesimo contenzioso);
 - i pignoramenti sui conti correnti;

- ogni trattenuta o pignoramento sulla pensione e sull'assegno di accompagnamento di mia madre, in ragione della sua età (101 anni) e del riconoscimento di handicap grave ex L. 104/1992.
- 2. La valutazione interna della posizione dell'Amministrazione scolastica nel suo complesso alla luce della sentenza n° 4094/2025, con particolare riguardo a:
 - l'utilizzo protratto, in vari giudizi civili e penali, di atti e dichiarazioni rivelatisi falsi materialmente e/o ideologicamente
 - l'impatto di tali atti sull'esito del giudizio di mobbing (RG 8766/2014) e sulle successive pronunce (n° 767/2016, n° 611/2017, n° 21574/2023);
 - l'opportunità di avviare eventuali procedimenti interni per la tutela dell'immagine e delle risorse dell'Amministrazione.
- 3. Apertura di un tavolo tecnico/legale tra:
 - rappresentanti dei due Ministeri;
 - Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;
 - Il sottoscritto,
 al fine di:
 - valutare la percorribilità di una revocazione dell'ordinanza di Cassazione n. 21574/2023, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. (n. 1 e 2: dolo di parte e la dichiarazione di falsità sopravvenuta dei documenti su cui la decisione si fonda);
 - esaminare soluzioni transattive o di definizione complessiva della vicenda, che tengano conto:
 - degli accertamenti contenuti nella sentenza n° 4094/2025,
 - del danno biologico e morale da me patito già riconosciuto in sede medico-legale,
 - dell'oggettiva sproporzione tra il quadro di fatto oggi accertato (falsità documentale gravemente significativa) e la perdurante pretesa di esigere somme rilevanti a titolo di spese legali dal docente che di quelle falsità è stato il bersaglio.

L'idea di passare alla riscossione delle spese legali dovute dall'ing. SCASSA, conteggiate in 12.709 €, per una sentenza che è macroscopicamente il risultato di una *combine* alla quale l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte o i Ministeri non sono stati certamente estranei, attraverso i loro organi periferici, è indice di un degrado morale non indifferente sia dell'USR, sia del Ministero dell'Università, sia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sia dell'Avvocatura di Stato, che ha avuto da questi Ministeri il mandato all'azione esecutiva mobiliare nei confronti del prof. SCASSA, che costituisce di fatto un gratuito e gravemente ingiusto atto di depredazione nei confronti del docente e addirittura della sua centenaria madre!!!!

5. Conclusioni

Il mio obiettivo non è necessariamente quello di “riaprire all'infinito” un contenzioso, ma di:

- fermare un pignoramento che, alla luce della sentenza n° 4094/2025, appare gravemente iniquo e sproporzionato, soprattutto per l'incidenza sulla pensione di una persona ultracentenaria e disabile;
- ristabilire, per quanto possibile, un equilibrio fra:
 - la tutela dell'Amministrazione,
 - e il riconoscimento delle gravità delle azioni intentate dalle gerarchie locali regionali del MIUR - MIM e dalla ex DS CONCATI contro il prof. SCASSA, utilizzando il mezzo più ripugnante che si possa immaginare, ovvero la documentazione falsa precostituita, come solo criminali comuni avrebbero potuto porre in atto per agire un pesante *mobbing* contro un docente scomodo perché non ha saputo tacere le invereconde condizioni in cui si trovava l'istituto in cui insegnava.

Confido che vorrete considerare questa istanza con attenzione e sollecitudine, anche in quanto rivolta a due Ministeri che hanno tra le loro finalità la tutela dell'Etica pubblica, della credibilità delle istituzioni formative e della dignità dei docenti e degli studenti. Sappiate infine che Angelo SCASSA è stato giudicato dai suoi allievi "*un professore eccezionale*" (allegato N).

In attesa di fattivi provvedimenti da parte Vostra, porgo cordiali saluti

Torino, 30/6/2026

Ing. Angelo SCASSA